

Rep. n. 9827/2023

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Lavori di "Riqualificazione complesso Palazzo Zappaglia".

Codice CUP: J28I21000060001

CIG: 97619697A8

Impegno di spesa Recovery Plan n. 14

Impresa: EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. di VIGASIO (VR)

L'anno duemilaventitre, addì ventiquattro (24) del mese di luglio, nella sede comunale della Città di Castiglione delle Stiviere, avanti a me Dott.ssa Valeria Ferro, Segretario generale dell'Ente (ID 8360), autorizzato a rogare il presente contratto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e a richiesta dell'Amministrazione, si sono personalmente costituiti i Signori:

- Arch. Maria Vittoria Tisi, nata a Montichiari (BS) il 19/01/1967, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Castiglione delle Stiviere (giusto decreto di nomina del Sindaco n. 9 dell'11/07/2022), domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale, in forza dell'art. 22 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castiglione delle Stiviere, che rappresenta, codice fiscale e p.iva 00152550208;

- Basta Bruno, nato a Melissa (KR) l'8 gennaio 1959, Legale rappresentante della Ditta Effebi Costruzioni S.r.l. con sede legale in Vigasio (VR) in via Trevenzuolo, 4/f - codice fiscale e p.iva 02412150233, domiciliato per la carica presso la sede societaria.

Componenti della cui identità personale e legittimazione legale io Segretario

U
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0041844/2023 del 02/08/2023
Firmatario: MARIA VITTORIA TISI, BRUNO BASTA, VALERIA FERRO

generale sono personalmente certa.

Le parti sunnominate dichiarano di rinunciare espressamente all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

1. Che con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 07/07/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Riqualificazione complesso Palazzo Zappaglia" per complessivi € 5.000.000,00;

2. che il progetto è interamente finanziato con contributo confluito nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che le relative somme risultano stanziare al capitolo 01052.02.351220 "Riqualificazione Palazzo Zappaglia finanziato con fondi PNRR".

3. che il progetto definitivo-esecutivo:

- è stato assoggettato a verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, da parte di un soggetto che dispone di un sistema interno di controllo della qualità, incaricato con determinazione dirigenziale n. 905 del 04/11/2022;

- che il report finale della verifica è pervenuto in data 03/03/2023 con protocollo n. 12130;

- che il progetto definitivo-esecutivo, prima dell'approvazione, ha recepito le osservazioni poste in fase di verifica ed è stato nuovamente inoltrato in data 03/03/2023 prot. n. 12142;

- che il progetto così modificato è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, con l'Attestazione di Validazione redatta in data 03/03/2023 prot. n. 12189, che ne assicura la rispondenza alle prescrizioni del D. lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso;

4. che con determinazione n. 227 del 13/03/2023:

- è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori, ai sensi della vigente normativa, mediante procedura negoziata senza bando e previa pubblicazione, da parte del Comune, di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, con l'importo a base di gara di € 3.280.915,23 oltre iva, di cui € 194.787,99 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso e con un costo della manodopera, quantificato ai sensi dell'art. 23 comma 16 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. in complessivi € 1.032.085,36;

- è stata demandata, in forza della Convenzione ed annesso Regolamento approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 28/11/2022, la funzione di Stazione Appaltante alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" - sede territoriale distaccata presso la Comunità Montana di Valle Trompia, per la redazione ed approvazione della lettera di invito, l'espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla formulazione della proposta di aggiudicazione;

- si è dato atto di stipulare il relativo contratto "A CORPO" mediante atto pubblico amministrativo ed in modalità elettronica;

5. che la Centrale unica di committenza ha provveduto in data 11/04/2023

all'inoltro, tramite la piattaforma di E-Procurement regionale Sintel, delle lettere invito agli operatori economici individuati dal Comune a seguito della pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse, nelle quali veniva prevista la data del 02/05/2023 quale scadenza per la presentazione delle offerte e per la successiva apertura delle buste telematiche;

5. che con determinazione dirigenziale n. 806 del 03/05/2023 la Centrale

Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" - sede territoriale distaccata presso la Comunità Montana di Valle Trompia, ha approvato i verbali di gara relativi alle sedute tenutesi in data 02/05/2023 e 03/05/2023, contenente l'elenco degli operatori economici che avevano presentato offerta e che erano stati ammessi a seguito di verifica della documentazione amministrativa;

6. che con determinazione dirigenziale n. 859 del 09/05/2023, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" - sede territoriale distaccata presso la Comunità Montana di Valle Trompia, ha approvato il verbale di gara relativo all'apertura delle buste economiche ed al calcolo della soglia di anomalia ed ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA" alla Ditta EFFEBI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Vigasio (VR) in via Trevenzuolo, 4/f - codice fiscale e partita iva 02412150233, che ha offerto un ribasso del 6,8%;

7. che con determinazione n. 429 del 24/05/2023 è stato disposto:

- di aggiudicare la realizzazione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA" - CUP: J28I21000060001 - CIG: 97619697A8. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 14" alla Ditta EFFEBI COSTRUZIONI S.r.l. per il complessivo importo di € 2.876.270,59 (duemilioniottocentotrentaseimiladuecentosettanta/59) (importo a base d'appalto € 3.086.127,24 - ribasso del 6,8%) oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pari ad € 194.787,99 (non soggetti a ribasso), per un totale di € 3.071.058,58 (tremilionsettantunomilacinquantotto/58) ed oltre iva 10% di € 307.105,86 per un totale di € 3.378.164,44 (tremilioni trecentosettantottomilacentosessantaquattro/44);

- di perfezionare l'impegno di spesa a favore della stessa mediante

imputazione al capitolo 351220 "Riqualificazione Palazzo Zappaglia - CUP:

J28I21000060001 - PNRR missione m5 componente c2 investimento 2.1" del

bilancio 2023/2025 e di imputare la spesa, in ordine all'esigibilità

dell'obbligazione, sulle annualità 2023 e 2024 ai seguenti impegni principali:

29149/2022 € 1.116.320,45 - esercizio 2023;

29150/2022 € 1.350.000,00 - esercizio 2024;

7468/2023 € 911.843,99 - esercizio 2025.

7. Verificato:

- che la Ditta Effebi Costruzioni S.r.l. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso Prefettura U.T.G. di Verona;

- che la Ditta appaltatrice risulta essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla certificazione di regolarità contributiva

"D.U.R.C. ON-LINE numero protocollo INAIL 38939740 con scadenza validità

03/10/2023;

- che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c.2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- che la Ditta ha sottoscritto, prima della stipula del contratto dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 che viene considerata parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, e depositata agli atti del Comune.

Atteso che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, e che tale verifica è stata effettuata dalla Centrale Unica di

Committenza "Area Vasta Brescia" – sede territoriale distaccata presso la
Comunità Montana di Valle Trompia, come si evince dalla comunicazione
pervenuta in data 22/05/2023 (prot. n. 26682) e indicato nella stessa
determinazione di aggiudicazione n. 429 del 24/05/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – c.f. e p. iva 00152550208,
nella persona dell'Arch. Maria Vittoria Tisi, Dirigente Area Tecnica, appalta alla
prenominata ditta EFFEBI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Trevenzuolo
(VR), Via Trevenzuolo, 4/f – c.f. e p.iva 02412150233, nella persona del legale
rappresentante sig. Bruno Basta, che a tale titolo accetta, le opere di
"riqualificazione complesso Palazzo Zappaglia".

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati e da questo richiamati, con particolare
riferimento al capitolato speciale d'appalto, nonché all'osservanza della
disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "Codice
dei contratti") e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilità.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
97619697A8;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
J28I21000060001;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 2.876.270,59 (duemilioniottocostantasettemiladuecentosettanta/59) (importo a base d'appalto € 3.086.127,24 - ribasso del 6,8%) oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pari ad € 194.787,99 (non soggetti a ribasso), per un totale di € 3.071.058,58 (tremilionsettantunomilacinquantotto/58) oltre iva 10% di € 307.105,86 per un totale di € 3.378.164,44 (tremilionsettantottomilacentosessantaquattro/44);

2. L'importo contrattuale di cui al comma 1 è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "A CORPO", ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalla regione territorialmente competente, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, ivi compreso il Piano di sicurezza e di coordinamento, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti

del Comune con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono considerati parte integrante del contratto il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitario, al quale è applicato il ribasso contrattuale, atti che vengono considerati parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ma depositati agli atti del Comune.

Articolo 4. Domicilio, rappresentanza appaltatore e direzione cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede comunale in Castiglione delle Stiviere, Via Cesare Battisti, 4.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere la modifica immediata del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione rispetto alle indicazioni, condizioni, modalità o ai soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in giorni 550 (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di ogni singolo intervento ordinato dalla D.L., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e ripresa dei lavori.

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. 50/2016, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori.

3. Se l'appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori, perché provveda a quanto necessario alla ripresa da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò a carico

dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti e degli articoli 13 e 14 del D.M. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Revisione prezzi.

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza

sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, si applicano le

seguenti condizioni:

a) clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera

a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b) in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento

rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di

detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica procederà alla rilevazione della variazione

dei prezzi dei materiali di costruzione entro il 31 marzo e 30 settembre di

ciascun anno.

3. In caso di compensazione, si applica la percentuale di variazione che eccede

il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati

nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al

comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e nelle quantità accertate dal direttore

dei lavori.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. Il tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.p.r. 207/2010.

3. In merito si specifica che il Ministero ha chiarito che, in tema di varianti, sono ritenute ammissibili esclusivamente le modifiche e/o rimodulazioni progettuali degli interventi, sia di tipo economico sia afferenti la realizzazione dell'opera, che non pregiudichino il raggiungimento delle *milestone* e dei *target* ad essi associati, e solo nel caso in cui venga garantito il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti.

In ogni caso, qualsiasi variazione deve essere preventivamente inviata dal Legale Rappresentante dell'Ente, al Ministero, per la preventiva approvazione.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i sigg.ri Basta Bruno e Filosa Mario, autorizzati ad operare sui conti di cui al comma 3, trasmessi con dichiarazione di tracciabilità agli atti del Comune (giusto prot. n. 34778 del 29/06/2023).

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente

corrispondente ai seguenti codici:

- IBAN IT20H0707657670000000270925 acceso presso Banca Cremasca e

Mantovana, Agenzia di Gonzaga;

- IBAN IT44B0103057672000007510772 acceso presso la Banca Monte dei

Paschi di Siena, Agenzia di Gonzaga;

- IBAN IT88B0303257670010000001427 acceso presso la Banca Credem,

Agenzia di Gonzaga;

- IBAN IT50G0200857770000040320629 acceso presso Unicredit Banca,

Agenzia di Pegognaga;

- IBAN IT74Z0306966858100000002716 acceso presso Banca Intesa San

Paolo Spa, Agenzia di Mirandola;

- IBAN IT84C050341150100000009881 acceso presso Banco BPM, Agenzia

di Mantova;

- IBAN IT45B0538758010000001431949 acceso presso Banca Popolare

dell'Emilia Romagna, Agenzia di Suzzara;

- IBAN IT58V0569611500000003756X22 acceso presso Banca Popolare di

Sondrio, Agenzia di Mantova;

IBAN IT65W0845669200000060100706 acceso presso Banca dei Sibillini Cr.

Coop. Casavecchia, Agenzia di Tolentino

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante,

unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se

diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4. È facoltà dell'appaltatore richiedere l'anticipazione nella misura del 20%

(venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni

dall'effettivo inizio dei lavori, previo il rilascio di apposita garanzia, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. All'appaltatore dovranno essere corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000,00.

6. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. In ogni caso, se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00 euro), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla

tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4 comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione, collaudo amministrativo, gratuita

manutenzione.

1. Il collaudo amministrativo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dal Comune.

2. Il collaudo di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio dell'amministrazione protrattosi per due mesi oltre il predetto termine equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) in tutti gli altri casi previsti dal capitolato speciale d'appalto;

c) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di un accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'art. 205 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,

esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e alle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. È altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Ditta per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. La Ditta e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. La Ditta si impegna, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in

L.108/2021, a:

- a rispettare le seguenti percentuali indicate in sede di gara, in merito

all'occupazione giovanile e femminile:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

- nel caso di un numero di occupati ricompreso tra 15 e 100 addetti a consegnare, entro 6 mesi dalla data di conclusione del contratto, una relazione di genere sull'occupazione maschile e femminile avente i medesimi contenuti di cui all'art.46 del D.Lgs. n. 198/2006.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 2.21 del Capitolato Speciale di gara.

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 le medesime modalità di applicazione delle penali, di cui all'art. 2.21 del Capitolato, trovano applicazione per il mancato rispetto degli obblighi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore dovrà depositare prima dell'inizio dei lavori presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2, del presente contratto.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia, provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza n. 2001070 rilasciata da REVO Insurance S.p.a., agenzia Zanetti assicurazioni (cod. 057) in data 23/06/2023 per l'importo di euro 153.552,93 pari al 5 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia per il rimanente ammontare del 20 per cento cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina al decreto 16 settembre 2022 n. 193

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero n. 2001139 rilasciata da REVO Insurance S.p.a. – Agenzia Zanetti assicurazioni di Verona (cod. 057) in data 23/06/2023 (completa di appendice n. 1 rilasciata in data 14/07/2023 dalla medesima compagnia assicurativa).

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di e 5.000.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non materialmente allegati:

- a) capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;
- b) polizze di garanzia;
- c) piano di sicurezza e di coordinamento;

2. Sono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, gli atti che seguono, che le parti sottoscrivono per piena ed esatta conoscenza:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) piano operativo di sicurezza;
- c) computo metrico estimativo;
- d) elenco dei prezzi unitari;
- e) offerta economica;
- f) dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi;
- g) patto di integrità;
- h) relazione di conformità ai principi DNSH;

i) cronoprogramma.

Articolo 23 – Patto di integrità

1. La Ditta si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal patto di integrità in materia di appalti e contratti pubblici approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 20/12/2018, che la stessa dichiara di conoscere.

2. Il mancato rispetto del patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile. La Ditta ha l'obbligo di osservare, in modo pieno ed inscindibile, ogni altra norma di legge, decreti, regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che abbiano comunque applicabilità relativamente alle opere oggetto del presente appalto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., la Ditta consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Castiglione delle Stiviere che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” - e dell’art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 4 del 25/01/2021, la Ditta e, per suo tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti.

4. L’affidatario dichiara espressamente di aver preso visione delle schede tecniche contenute nella Relazione di conformità ai principi DNSH “do_not_significant_harm”, identificata come C263_PEA_r17, e si impegna, ai fini del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente nell’esecuzione del progetto:

- ad osservare quanto indicato nel documento stesso;

- a consegnare, su semplice richiesta del Direttore dei Lavori, le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto (pena la non ammissibilità dei materiali).

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Si richiede la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 nella misura di euro 200,00 che, unitamente all'imposta di bollo, pari ad Euro 45,00, viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico ai sensi del D.M. 22/02/1997.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26 - Informativa ai sensi GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy e dell'art. 13 D.Lgs. 196/03

1. Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Castiglione delle Stiviere verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse con l'esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castiglione delle Stiviere.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.castiglione.mn.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: BOXXAPPS SRL con sede in Viale della Stazione n. 2 - 30020 Marcon (VE), la quale svolge l'incarico con il proprio personale dipendente dotato dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia,

Email: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it.

2. Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, copia del presente atto, viene trasmesso al Dirigente Area Tecnica che ne curerà la gestione.

Articolo 27 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. I soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della

filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione immediata del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 28 – Disposizioni finali.

Si dà atto che l'Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti alla stipula del presente atto.

I comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed espressamente mi dispensano dal darne lettura.

E richiesto dalla stazione appaltante, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato in modalità elettronica, redatto, con l'ausilio di persona di mia fiducia, su n. 30 facciate intere a video.

L'atto viene da me Segretario generale letto ai comparenti che lo approvano espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volontà ed alle prescrizioni della lettera d'invito e del capitolato speciale d'appalto e con me e alla mia presenza lo sottoscrivono mediante l'uso di dispositivi di firma digitale, previa verifica di regolarità dei relativi certificati di firma alla data odierna.

Per la Città di Castiglione delle Stiviere

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Arch. Maria Vittoria Tisi

Per la Ditta

EFFEBI COSTRUZIONI SRL

Il legale rappresentante

Sig. Bruno Basta

Il Segretario Generale

Dott.ssa Valeria Ferro

F.to digitalmente